



ed ancora per l'accertamento

delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo di cui la ricorrente risulti titolare in ordine al riconoscimento della decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal 1.9.2000

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/10/2007 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

La prof. \_\_\_\_\_ presentava domanda di ammissione alla sessione riservata di esami, indetta con D.D.G. in data 1° giugno 1999, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, relativamente alla classe di concorso A047 (Matematica).

Nella domanda di ammissione, l'interessata dichiarava di avere diritto, nella sua qualità di invalida civile, alla riserva di posti "N" prevista dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio e allegava il certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione medica.

All'esito delle prove di esame, sostenute positivamente, la ricorrente era inserita nella graduatoria permanente della provincia di Torino al 54° posto, con punti 132 e con titolo di riserva "N".

Il Provveditore agli studi di Torino la individuava quindi, con atto del 20 aprile 2001, quale destinataria di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e decorrenza economica dal 1° settembre 2001.

Successivamente, però, l'amministrazione scolastica, con nota del 9 maggio 2001, invitava l'interessata a regolarizzare, nel termine di dieci giorni, la propria inclusione in graduatoria quale beneficiaria del titolo di

riserva "N", attraverso la produzione della documentazione prevista dall'art. 8 della legge n. 68/1999.

Nelle more, considerando l'imminente avvio dell'anno scolastico 2001/2002, l'interessata era comunque immessa in ruolo, con provvedimento del 5 luglio 2001, a far data dal 1° settembre 2000.

In difetto di adempimento a quanto richiesto con la citata nota 9/5/2001, l'amministrazione, con nota prot. n. 20388 del 13 maggio 2002, cancellava il titolo di riserva "N" provvisoriamente attribuito all'attuale ricorrente e annullava la nomina a tempo indeterminato già conferitale.

Per effetto di tale determinazione, l'interessata manteneva il punteggio e la posizione in graduatoria precedentemente riconosciuti, ma vedeva posticipata la decorrenza giuridica del collocamento in ruolo alla data del 1° settembre 2001 (mentre originariamente, in forza della riserva, la nomina in ruolo era efficace dal 1° settembre 2000).

Ciò premesso, l'interessata contesta, con il ricorso in trattazione, la legittimità della suindicata nota/provvedimento 13/5/2002 e insta per il suo annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:

I) Violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del procedimento e del principio dell'affidamento; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà sviamento.

L'atto impugnato sarebbe stato adottato senza il necessario coinvolgimento partecipativo dell'interessata e non renderebbe ragione dei motivi di interesse pubblico che giustificavano l'annullamento della nomina in ruolo.

II) Violazione di legge con riferimento agli artt. 8 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68; violazione dell'art. 4, n. 6, del bando di concorso; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà; disparità di trattamento, sviamento.

Il beneficio della riserva di posti in favore degli invalidi civili non sarebbe legato, secondo la prospettazione difensiva, all'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, ma soltanto allo stato di invalidità, comprovato dal verbale della Commissione medica; una diversa

interpretazione del citato art. 8 finirebbe per penalizzare quegli invalidi che, come la deducente, non versano in stato di disoccupazione, con conseguenti profili di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza; il bando non contiene disposizioni esplicite che limitino l'attribuzione della riserva agli invalidi iscritti nelle liste di cui all'art. 8.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero della pubblica istruzione), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con memorie successivamente depositate, le parti articolavano le proprie difese.

Chiamato all'udienza del 10 ottobre 2007, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

## DIRITTO

1) La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in data 13 maggio 2002, con il quale il Dirigente del C.S.A. di Torino non le ha riconosciuto il titolo di riserva "N" di invalida civile ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente definitiva dei docenti della scuola secondaria.

La determinazione contestata fa seguito alla mancata produzione, da parte dell'interessata, della documentazione attestante la sua iscrizione nelle liste di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, espressamente richiesta dall'amministrazione scolastica con precedente nota.

Il provvedimento impugnato ha comportato la posticipazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo (dal 1° settembre 2000 al 1° settembre 2001), restando invece immutati la posizione in graduatoria e il punteggio riconosciuto alla docente.

2) Prima di procedere allo scrutinio del merito del gravame, deve essere vagliata l'eccezione proposta in via pregiudiziale dalla difesa erariale.

Afferma l'Amministrazione resistente che la competenza a conoscere della controversia non apparterebbe al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165,

atteso che la ricorrente agisce espressamente per conseguire l'annullamento del provvedimento di revoca della nomina in ruolo, ossia di un atto successivo alla formazione della graduatoria finale che segna il discrimen tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.

Si tratta di verificare, pertanto, se appartenga alla giurisdizione amministrativa la questione relativa al riconoscimento delle riserve di posti e delle relative priorità in tema di graduatorie permanenti compilate ai fini della immissione nei ruoli del personale docente.

Il Collegio ritiene, contrariamente alle prospettazioni della difesa erariale, che la competenza a conoscere tale tipo di controversia appartenga al giudice amministrativo, poiché il riconoscimento o meno delle riserve in favore degli appartenenti alle categorie protette incide inequivocabilmente sulla formazione della graduatoria che rappresenta l'atto terminale del procedimento concorsuale (nella specie della sessione riservata) e che, come tale, è soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4829; idem, 7 giugno 2001, n. 3088).

3) Con il primo motivo di gravame, l'esponente denuncia la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 7 della legge n. 241/1990 nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Tali censure implicano che l'atto di annullamento della nomina, con conseguente posticipazione della decorrenza dell'immissione in ruolo della docente, sia stato adottato nell'ambito di un procedimento nuovo e diverso rispetto a quello che aveva dato luogo all'originaria nomina in ruolo.

Come si evince agevolmente dalla ricostruzione della vicenda procedimentale effettuata in premessa, invece, la determinazione censurata si colloca a pieno titolo nell'ambito del procedimento di formazione della graduatoria permanente e fa seguito all'accertamento dell'incompletezza della domanda prodotta dall'interessata, nella parte in cui essa non documenta l'iscrizione nelle liste di disoccupazione necessaria per fruire della riserva di posti "N".

Peraltro, con nota in data 9 maggio 2001, l'Amministrazione intimata aveva rappresentato detta carenza alla docente, invitandola a regolarizzare la documentazione presentata e avvertendola espressamente che, in difetto di adempimento nel termine di dieci giorni,

avrebbe provveduto a cancellare il titolo di riserva e la proposta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno scolastico in corso.

Il successivo provvedimento in autotutela non si inserisce in una diversa vicenda procedimentale, ma rappresenta conseguenza diretta e necessitata della diffida in data 9 maggio 2001.

Quest'ultimo atto, d'altronde, aveva posto l'interessata in condizioni di partecipare adeguatamente al procedimento e di comprendere appieno le ragioni che indicevano l'amministrazione a determinarsi nel senso dell'annullamento del titolo di riserva.

Ne consegue la reiezione del motivo di gravame.

4) Il secondo motivo di ricorso concerne la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.

4,1) Sostiene principalmente la deducente che il riconoscimento del titolo di riserva non sarebbe legato allo stato di disoccupazione del docente (e, quindi, alla sua iscrizione nelle liste di disoccupazione), ma soltanto all'obiettiva condizione di invalidità del medesimo.

La questione, peraltro, è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa e il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1781), al quale il Collegio ritiene di doversi conformare, risulta sfavorevole alla tesi della ricorrente.

Già la giurisprudenza formatasi in sede interpretativa della legge n. 482 del 1968 (poi sostituita dalla legge n. 68 del 1999 che trova applicazione nella fattispecie) aveva affermato il carattere sostanziale dello stato di disoccupazione ai fini della partecipazione privilegiata a concorsi presso la pubblica amministrazione, non essendo ritenuta sufficiente, a tal fine, la mera condizione di invalidità.

Tale linea interpretativa ha trovato espressa conferma nella lettera dell'art. 7 della legge n. 68/1999 che, nel disciplinare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che i lavoratori disabili debbano essere iscritti nelle liste di cui all'art. 8, comma 2, per poter beneficiare della riserva dei posti.

Anche l'art. 8 citato, laddove si riferisce alle persone "di cui al comma 1, dell'art. 1, che risultano disoccupate", conferma che le riserve di posti

devono essere connesse allo stato di disoccupazione che costituisce la condizione di base per il loro riconoscimento.

Deve ritenersi, pertanto, che il requisito della disoccupazione al momento della presentazione della domanda costituisca presupposto necessario per fruire della riserva di posti in favore dei concorrenti disabili.

Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che il riconoscimento della qualità di riservataria (titolo di riserva "N") richiedeva l'attestazione, con riferimento alla scadenza della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, dell'iscrizione dell'interessata negli elenchi di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione, infatti, deve essere accertato e documentato tramite i competenti uffici per l'impiego, a mezzo delle iscrizioni, cui deve essere riconosciuto carattere costitutivo, effettuate dagli stessi negli appositi elenchi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5207; sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 632; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5687).

Atteso che l'interessata non ha prodotto, nonostante la diffida dell'ufficio scolastico, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione, ma soltanto il certificato relativo alla condizione di invalida civile, l'amministrazione ha correttamente provveduto a "cancellare" il titolo di riserva provvisoriamente attribuitole, con conseguente modifica della decorrenza giuridica della sua nomina in ruolo.

4.2) Sostiene la ricorrente, in secondo luogo, che l'interpretazione qui accolta (sfavorevole alla sua tesi) esporrebbe a sospetti di illegittimità la legge n. 68/1999, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, in relazione alla penalizzazione che essa comporta per gli invalidi che non versano in stato di disoccupazione.

Il rilievo non può essere condiviso.

Le misure previste dalla citata legge 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili costituiscono, infatti, legittima estrinsecazione della discrezionalità del legislatore ordinario né può ritenersi eccessiva la tutela accordata ai disabili non occupati (e, specularmente, non si ravvisa alcuna discriminazione nei confronti dei disabili in possesso di occupazione), stante l'obiettivo e radicale differenza delle rispettive situazioni soggettive.

4.3) Infine, l'esponente rileva che nessuna delle previsioni del bando di concorso subordinava l'attribuzione del beneficio della riserva all'iscrizione nelle liste del collocamento.

Anche questo rilievo non ha pregio, poiché la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie trova applicazione nelle procedure concorsuali a prescindere dai richiami che vi abbia effettivamente operato il bando.

5) Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10/10/2007 con l'intervento dei signori:

Alfredo Gomez De Ayala, Presidente

Roberta Vigotti, Consigliere

Richard Goso, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL DIRIGENTE**